

**COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA –TEMPIO**

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.05.2015

Testo aggiornato entrato in vigore il 21.06.2015, decorsi 30 giorni dalla Pubblicazione all'Albo On-Line del Comune , avvenuta il 22. 05.2015

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 29.10.2018

PARTE I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
IL COMUNE DI BADESI

1. Il Comune di BADESI è Ente Locale Autonomo, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Promuove l'esercizio dei diritti da parte dei singoli e delle formazioni sociali e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, nel quadro e secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2
FINALITA'

1. Il COMUNE promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità nonché la pari opportunità fra uomo e donna, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.
2. Il COMUNE persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, nelle forze sociali, economiche, sindacali e culturali alla Amministrazione.
3. La sfera di Governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il COMUNE ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità Nazionale;
 - a. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - b. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
 - c. la tutela e lo sviluppo e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali, presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

ART. 3
PRINCIPIO DI AUTONOMIA, SUSSIDIARIETÀ, UGUAGLIANZA

1. Il Comune esercita la propria **Autonomia** nel quadro dei principi inderogabili stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali del comune ed in particolare:

Specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

Stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme del decentramento e di collaborazione con gli altri Enti.
3. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dello Statuto, oltre che dei principi fissati dalla legge.

4. Il Comune ispira la propria azione al principio di **Sussidiarietà**, assicurando che le proprie funzioni siano svolte secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni.
5. Il Comune favorisce ed agevola l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. Gli oneri in qualunque forma imposti ai privati debbono essere contenuti nella misura indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare.
7. E' dovere di tutti gli organi comunali e di coloro che svolgono compiti di interesse tutelare e promuovere l'**Uguaglianza** dei cittadini.
8. Nei limiti stabiliti dalle leggi della repubblica, gli stranieri che risiedono nel territorio comunale sono equiparati ai cittadini residenti.

ART. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati: BADESI CENTRO, LA TOZZA, MUNTIGGIONI ed AZZAGULTA, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del comune si estende per Kmq. 35,71 confinante con i Comuni di Viddalba, Valledoria, Santa Maria Coghinas e Trinità D'Agultu.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro di Badesi che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. In casi particolari il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione dei centri di cui al comma 1° può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare, da disciplinare con apposito Regolamento.
6. Il trasferimento della Sede Comunale può essere disposto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti e previa consultazione popolare da disciplinare con apposito regolamento.

ART. 5

AZIONI POSITIVE

1. Il Comune adotta azioni positive per tutelare i soggetti svantaggiati.
2. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne ed uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune.

ART. 6

PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione è distinta dagli organi di governo. Questi ne determinano gli obiettivi e ne accertano il raggiungimento .

ART. 7

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di B A D E S I .

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata da apposito provvedimento.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI DEL COMUNE

ART. 8 ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune: Il CONSIGLIO, la GIUNTA ed il SINDACO.
2. Nella composizione degli Organi Collegiali dovrà tenersi conto, ove possibile, del principio delle pari opportunità dei sessi.

ART. 9 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il CONSIGLIO COMUNALE, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri secondo il Regolamento del Consiglio comunale che ne definisce le funzioni, le modalità di elezione, di sostituzione e di revoca.
4. Il Regolamento ha facoltà di prevedere anche la nomina di un vicepresidente.

ART. 10 COMPETENZA ED ATTRIBUZIONI

1. Il CONSIGLIO COMUNALE esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART. 11
SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte proposte relative all'approvazione delle Linee programmatiche di mandato, Bilancio di previsione e Rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3 giorni prima, . In caso di sessione eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

ART. 12
COMMISSIONI

1. Il CONSIGLIO COMUNALE può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali, tenuto conto, nella composizione, del principio della pari opportunità fra sessi;
2. Il regolamento disciplina la loro natura, le attribuzioni, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale;
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, rappresentanti di associazioni, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, esperti nelle diverse materie senza diritto di voto, per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Le Commissioni potranno sentire i responsabili dei vari uffici nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento e compatibilmente con il funzionamento degli uffici.
6. IL CONSIGLIO COMUNALE, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed in funzionamento delle suddette Commissioni, sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.

ART. 13
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso;
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale;

ART. 14
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di CONSIGLIERE ANZIANO sono esercitate dal Consigliere che nelle Elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del Testo unico

delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960 n°570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 15/10/1993 n° 415.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 15 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa del Consigliere Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal Regolamento.
2. Le interrogazioni e le istanze di sindacato di cui all'art. 19 1° comma L. 81/93 devono essere presentate per iscritto e depositate presso la Segreteria Comunale. Tali interrogazioni ed istanze possono essere presentate anche dal singolo Consigliere. La risposta alle suddette interrogazioni ed istanze devono essere fornite per iscritto entro i termini stabiliti dalla Legge: Ogni altro aspetto verrà disciplinato dal Regolamento Consiliare.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Per assicurare una massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

ART. 16 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 17 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco, dal quale è nominata, nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collettività, della trasparenza, e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione agli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 18
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti tra cui un Vicesindaco, entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne ed uomini. Garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi.

ART. 19
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

ART. 20
ATTRIBUZIONI

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, collabora con il Sindaco, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta adotta a maggioranza dei componenti, le deliberazioni che vengono proposte dai funzionari a cui siano attribuite le funzioni dirigenziali, dal Sindaco, dagli Assessori e tutte quelle che si rendono necessarie e vengono proposte da altri enti o Organismi.
3. La Giunta, in particolare:
 - a) Propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti esecutivi, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispose disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione della disciplina generale delle tariffe;
 - f) determina annualmente ove necessario l'adeguamento delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;
 - g) adotta provvedimenti relativi al personale ed alla dotazione organica non riservati ad altri organi;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni da presentare eventualmente al consiglio comunale.
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

ART. 21
SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di Sovrintendenza e di amministrazione
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali – esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il Sindaco, nel rispetto della legge e dello statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario Comunale ed ai dipendenti ai quali siano attribuite funzioni dirigenziali nonché, per attività e durata circoscritte ai singoli compiti di analisi, studio e proposta di azione, ai consiglieri.

ART. 22
VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed all'Assessore deve essere fatta comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 23
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. Sulla base delle risorse assegnate dal bilancio, il Sindaco impartisce le direttive generali sull'azione amministrativa.
2. Nell'attribuzione degli incarichi devono risultare distinte le sfere di attribuzione e le relative responsabilità.
3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 24
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

1. Il Comune articola i propri uffici secondo aree funzionali denominate Settori in modo che sia assicurata l'integrazione delle attività, l'imparzialità ed il buon andamento.
2. Determina la propria struttura organizzativa e la dotazione organica assicurando il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi di governo, alle esigenze dei cittadini ed alle risorse finanziarie disponibili.
3. Possono essere istituiti uffici con scopi determinati, con l'indicazione del termine entro il quale debbono cessare la propria attività.

ART. 25
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. Il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti conferitagli dal Sindaco.
4. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili del Servizio e ne coordina l'attività.

ART. 26
IL VICE SEGRETARIO

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere un vice segretario comunale per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Le funzioni di Vicesegretario comunale, sulla base del Regolamento Uffici e Servizi, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ad un Responsabile di Settore in possesso di laurea abilitante alle funzioni di Segretario Comunale, al quale siano state e attribuite la titolarità di posizione organizzativa.

ART. 26 bis
INCARICHI A CONTRATTO EX ART. 110, 1° COMMA D.L.GS. N° 267/2000

1. In relazione a quanto disposto dall'Art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, l'Amministrazione può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la copertura di posti di Responsabili dei servizi o degli uffici. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

ART. 27
PERSONALE

1. Il comune assicura l'effettiva partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi, le condizioni per la loro valorizzazione professionale ed il miglioramento delle prestazioni, al fine di qualificare la propria offerta di servizi e di contenerne i costi complessivi.
2. Il comune promuove l'utilizzo delle tecniche dell'informazione e della comunicazione che consentano lo svolgimento dell'attività presso gli uffici decentrati o altri luoghi.

TITOLO III LA FINANZA

ART. 28 PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre il controllo finanziario contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 29 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'acquisizione e l'impiego delle risorse si ispirano ai principi della coerenza e dell'adeguatezza rispetto alle funzioni ed ai servizi da espletare, della programmazione, del pareggio economico e finanziario, dell'universalità, dell'integrità, dell'unità, dell'annualità e della veridicità del bilancio.

ART. 30 LA GESTIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria avviene nel rispetto del principio della copertura finanziaria.
2. Il Servizio di tesoreria è affidato in concessione in base alle procedure stabilite dalla legge. Il Servizio di riscossione delle entrate tributarie, può essere affidato in concessione.
3. I risultati della gestione sono rilevati nel rendiconto, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

ART. 31 AUTONOMIA FINANZIARIA ED IMPOSITIVA

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva che eserciterà per dotarsi dei mezzi necessari al perseguimento dei propri obiettivi nel rispetto dell'Ordinamento finanziario. Disciplina con regolamento le proprie entrate nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

2. Stabilisce tariffe, come corrispettivo dei servizi resi al pubblico, in modo da assicurare che la loro gestione sia in equilibrio e da favorire il miglioramento delle prestazioni erogate. Può disporre che le tariffe siano poste a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

ART. 32
L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

1. L'organo di revisione economico-finanziaria collabora con il Consiglio comunale secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità. Collabora altresì, nei limiti e nei modi previsti dalla legge anche con il Segretario comunale per quanto attiene ai controlli interni, con la Giunta e con i Responsabili del Servizio.
2. L'organo di revisione contabile, deve possedere i requisiti prescritti dalle norme in materia. Il regolamento di contabilità può affidare all'organo di revisione altre funzioni.
3. Nell'esercizio delle funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO IV

SERVIZI

ART. 33
FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse delle comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutele degli utenti.
6. Il Consiglio Comunale può delegare all'Unione dei Comuni l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, dimostrata da idonea documentazione tecnica.

ART. 34
GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 35
AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 36
ISTITUZIONE

1. Il consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi. Le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità:
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. La loro composizione ed il funzionamento sono disciplinati dalla legge e dalle norme in materia.

ART. 37
NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 14/4 del presente statuto.

ART. 38
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 39
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 40
CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 41
CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre il contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 42 UNIONE DI COMUNI

1. Il consiglio comunale ove sussistono le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obbiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 43 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II I rapporti tra i cittadini e le Istituzioni

La partecipazione

Articolo 44 I titolari dei diritti di partecipazione

1. I diritti connessi agli istituti di partecipazione di cui al presente capo possono essere esercitati, singolarmente o in forma associata, dai cittadini residenti nel Comune, dai cittadini non residenti nel Comune, ma che nello stesso lavorino o studino e dagli stranieri legittimamente residenti nel Comune.

Articolo 45
Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e tutti gli altri organismi operanti senza scopo di lucro.
2. Assicura la presenza di rappresentanti dei soggetti di cui sopra negli organismi consultivi e di partecipazione e li coinvolge nella soluzione su singole questioni.

Articolo 46
Gli organismi di partecipazione popolare

1. Il Comune favorisce la costituzione, su base democratica, di organismi di partecipazione popolare, quali, ad esempio, consulte, comitati, osservatori, aventi anche un ambito territoriale limitato. Al momento della loro costituzione ne sono definite le finalità, la durata, la composizione, nonché le modalità di intervento nell'ambito delle iniziative in favore dei ragazzi e dei giovani, degli anziani, dell'ambiente, della cultura, dello sport e della promozione della qualità della vita, con funzioni propriamente consultive e propositive.

Articolo 47
Azione popolare, istanze, petizioni e proposte

1. L'azione popolare si esercita nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge.
2. Con le modalità prescritte nei commi successivi, i soggetti indicati all'articolo 13 hanno diritto di presentare agli organi del Comune, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. L'istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata, senza particolari formalità, in forma scritta al Sindaco.
4. La petizione, sottoscritta da almeno cento dei soggetti indicati all'articolo 13, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che la trasmette tempestivamente all'organo competente.
5. La proposta, sottoscritta da almeno duecento dei soggetti indicati all'articolo 13, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza del Consiglio o della Giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli se concerne una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, si riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi degli uffici competenti.

Articolo 48
I Referendum

1. Con le modalità previste dal presente statuto e dall'apposito regolamento, il Sindaco, su proposta della popolazione indice referendum di tipo consultivo, abrogativo e propositivo. Su proposta di almeno due terzi dei Consiglieri, il Sindaco indice referendum di tipo consultivo.

2. I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale. In ogni caso non possono riguardare:
 - a) bilanci, tributi, tariffe;
 - b) nomine, designazioni, revoche, decadenze;
 - c) gestione del personale;
 - d) provvedimenti di tutela delle minoranze;
 - e) provvedimenti emessi in esecuzione di norme di legge;
 - f) norme statutarie.
3. Il quesito oggetto del referendum deve essere formulato in modo chiaro e univoco e deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare la copertura di tali oneri. A tal fine, gli uffici competenti, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento, prestano la propria collaborazione ai soggetti proponenti, fornendo le informazioni necessarie.
4. Qualora il referendum sia proposto dalla popolazione, è necessario che la richiesta sia accompagnata da un numero di sottoscrizioni pari a un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nel caso di referendum consultivo e propositivo; da un numero di sottoscrizioni pari ad un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nel caso di referendum abrogativo.
5. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
6. I referendum consultivi, propositivi ed abrogativi sono validi se alla votazione ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto. In ogni caso, le proposte sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Comune si conforma al risultato del referendum abrogativo e tiene conto del risultato di quelli consultivi e propositivi.
7. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme di cui al comma 4, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole di due terzi dei componenti .
8. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità. Nel caso in cui siano dichiarati ammissibili, le firme di cui al comma 4 sono depositate nel termine di trenta giorni dalla data dell'esito del giudizio indicato al comma precedente.

Articolo 49

La partecipazione procedimentale

1. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni , il Comune, nello svolgimento di tutti i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, comunica l'inizio dell'attività amministrativa ai diretti destinatari degli effetti dell'atto finale, ai soggetti che per legge debbono intervenire, ai soggetti diversi dai diretti destinatari che, purché individuati o facilmente individuabili, ricevano un pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Possono partecipare al procedimento anche i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa comunque derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
3. La comunicazione di cui al comma 1, che necessita esclusivamente della forma scritta, è personale, salvi i casi in cui essa risulti particolarmente gravosa, per i quali è possibile ricorrere a forme alternative di volta in volta stabilite.
4. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di

5. presentare memorie scritte e documenti che debbono essere valutati dal responsabile dell'ufficio procedente, di essere sentiti personalmente, ove ne facciano richiesta.
6. I procedimenti amministrativi del Comune possono concludersi con un accordo che determini il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero che lo sostituisca.
7. La partecipazione è esclusa nei casi di urgenza qualificata e motivata, nel caso di procedimenti volti all'emanazione di provvedimenti cautelari, nei casi in cui essa non apporti alcuna utilità allo svolgimento dell'attività amministrativa, nei procedimenti elencati dall'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come successivamente modificata.
8. Nei procedimenti relativi alla formazione di atti normativi o amministrativi generali l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da una istruttoria pubblica, svolta nella forma del pubblico contraddittorio. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri Comunali.

Articolo 50

Il diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione della popolazione, considerandolo indispensabile per lo svolgimento dell'attività amministrativa e per la effettiva partecipazione della collettività alla vita sociale e politica del Comune.
2. L'attività di informazione è effettuata in qualsiasi forma idonea a consentire la conoscenza e mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 51

L'accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce l'applicazione del principio di pubblicità dell'azione amministrativa.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, conformemente a quanto previsto dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.
3. Fanno eccezione quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, il quale, sentito il responsabile del procedimento, può vietarne l'esibizione.
4. Il regolamento determina le modalità di esercizio del diritto di accesso nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
5. Il Comune, per quanto di propria competenza, favorisce l'informazione dei cittadini sull'attività delle società a cui partecipa.

Articolo 52

La pubblicità degli atti comunali

1. Sono pubblicate mediante affissione all'albo per quindici giorni consecutivi, salva diversa disposizione di legge o se rivestono carattere di documenti informatici, mediante inserimento nella banca dati del Comune, accessibile al pubblico:
 - a) le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta;
 - b) le ordinanze sindacali e gli atti a contenuto generale;
 - c) le determinazioni sindacali di attribuzione degli incarichi direzionali, corredate dall'individuazione delle tipologie provvedimentali rimesse alla competenza dei loro

- titolari, e gli atti mediante i quali questi ultimi ne delegano l'eventuale responsabilità al personale afferente alla struttura da essi diretta;
- d) le determinazioni dei Responsabili dei Settori
 - e) gli altri atti indicati dal regolamento sull'accesso.
2. Tali atti sono, altresì, resi pubblici anche mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione

TITOLO III ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 53 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dagli articoli successivi. L'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e trasmette l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 54 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Norme transitorie e finali

Articolo 55 Norme transitorie

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.

Articolo 56 Modifiche e abrogazioni dello statuto

1. Le modificazioni e le integrazioni, nonché l'abrogazione totale o parziale del presente statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei

consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme, al fine di evitare lacune formative.

Articolo 57 **Entrata in vigore**

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed affissi, con la deliberazione consiliare di approvazione, all'albo pretorio On line del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Lo statuto, aggiornato con le modifiche ad esso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, viene inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

INDICE GENERALE

Art. 1	Il comune di BADESI
Art. 2	Finalità
Art. 3	Principio di Autonomia, Sussidiarietà, Uguaglianza
Art. 4	Territorio e sede comunale
Art. 5	Azioni Positive
Art. 6	Principio di distinzione tra Politica ed Amministrazione
Art. 7	Stemma e Gonfalone

PARTE I - PRINCIPI FONDAMENTALI **TITOLO I- ORGANI DEL COMUNE**

Art. 8	Organi
Art. 9	Consiglio Comunale
Art. 10	Competenze ed attribuzioni
Art. 11	Sessioni e convocazioni
Art. 12	Commissioni
Art. 13	Attribuzioni delle Commissioni
Art. 14	Consiglieri
Art. 15	Diritti e doveri dei Consiglieri
Art.16	Gruppi Consiliari
Art. 17	Giunta Comunale
Art. 18	Composizione
Art. 19	Funzionamento delle Giunta
Art. 20	Attribuzioni
Art. 21	Sindaco
Art. 22	Vice Sindaco

TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 23	Principi strutturali ed organizzativi
Art. 24	Articolazione degli Uffici
Art. 25	Segretario Comunale
Art. 26	Il vice Segretario Comunale
Art. 27	Personale

TITOLO III - LA FINANZA

Art. 28	Principi e criteri
Art. 29	La Programmazione Finanziaria

Art. 30	La Gestione Finanziaria
Art. 31	Autonomia Finanziaria ed impositiva
Art. 32	L'organo di Revisione Contabile

TITOLO IV - SERVIZI

Art. 33	Forme di gestione
Art. 34	Gestione di economia
Art. 35	Azienda speciale
Art. 36	Istituzione
Art. 37	Nomina e revoca
Art. 38	Gestione associata dei servizi e delle funzioni

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39	Principio di cooperazione
Art. 40	Convenzioni
Art. 41	Consorzi
Art. 42	Unione di Comuni
Art. 43	Accordi di programma

TITOLO II – I RAPPORTI TRA CITTADINI ED ISTITUZIONI LA PARTECIPAZIONE

Art. 44	I titolari dei diritti di Partecipazione
Art. 45	Valorizzazione delle libere forme associative
Art. 46	Gli Organismi di partecipazione popolare
Art. 47	Azione popolare, Istanze, Petizioni e Proposte
Art. 48	Referendum

Art. 49	La partecipazione procedimentale
Art. 50	Diritto all' Informazione
Art. 51	L'accesso ai documenti amministrativi
Art. 52	La pubblicità degli atti comunali

TITOLO III – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 53	Principi Generali Statuto
Art. 54	Consiglio Comunale dei ragazzi

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55	Norme Transitorie
Art. 56	Modifiche ed Abrogazioni dello Statuto
Art. 57	Entrata in vigore